

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 2170, 1511, 1876, 1919 e 1942-A)

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CIPELLINI)

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni (n. 2170)

presentato dal **Ministro delle Finanze**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro del Tesoro**

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1975

Modifica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda le detrazioni soggettive dell'imposta sui redditi derivanti da lavoro dipendente autonomo o da pensione e per quanto riguarda taluni costi delle imprese artigiane e delle minori imprese. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie (n. 1511)

d'iniziativa dei senatori **BORSARI, COLAJANNI, GIOVANNETTI, VIGNOLO, BORRACCINO, FABBRINI, DE FALCO, COLOMBI, MARANGONI, PINNA, POERIO, FERMARIELLO, BIANCHI, CANETTI, GAROLI e ZICCARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1974

Esclusione dei redditi da lavoro dipendente  
dal cumulo del reddito familiare (n. 1876)

d'iniziativa dei senatori **DE PONTI, DAL FALCO, DE VITO, CAROLLO, SANTALCO,  
ROSA, DE GIUSEPPE, SIGNORELLO, PICARDI, MURMURA, FOLLIERI, PACINI,  
CACCHIOLI, TANGA e DE CAROLIS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1975**

---

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  
29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale  
dei redditi da lavoro (n. 1919)

d'iniziativa dei senatori **COLAJANNI, BORSARI, TEDESCO TATÒ Giglia, MARANGONI,  
PINNA, POERIO, BORRACCINO, DE FALCO e FABBRINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1975**

---

Modifica del secondo comma dell'articolo 11 del decreto del  
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in  
materia di cumulo fiscale dei redditi familiari (n. 1942)

d'iniziativa del senatore **ROMAGNOLI CARETONI Tullia**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1975**

---

Comunicata alla Presidenza il 29 settembre 1975

---

ONOREVOLI SENATORI. — È al nostro esame il disegno di legge n. 2170, concernente disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.

1. — L'introduzione del nuovo ordinamento tributario secondo i principi e i criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, se da un lato ha posto e pone in sede esecutiva complessi problemi di applicazione, ha messo in luce dall'altro l'esigenza di correggere e perfezionare la stessa struttura impositiva originata dalla riforma. Si tratta non soltanto di tradurre in atto l'insieme delle nuove disposizioni, ma anche di vagliare attentamente, ferma restando l'ispirazione generale che ha presieduto al superamento del vecchio sistema tributario attraverso una più moderna e più avanzata disciplina impositiva, quali delle nuove norme debbano essere modificate per garantire la vitalità dell'ordinamento introdotto e una sua migliore rispondenza alle linee di una più efficace e perequata politica fiscale.

Un primo sia pure limitato processo di adeguamento e di correzione era del resto già previsto dalla citata legge di delegazione. L'articolo 17, secondo comma, conferisce, infatti, al Governo la delega per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei decreti già emanati, esercitabile in un arco di tempo che il disegno di legge approvato alla Camera il 10 luglio scorso ed ora all'esame del Senato (« Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili », Atti Camera n. 3703), proroga al 31 dicembre 1976. Di tale delega il Governo ha fatto uso in ripetute occasioni rivedendo, anche in punti significativi, le disposizioni contenute nei decreti già emanati.

Ma l'esperienza maturata nella prima fase di applicazione della riforma, particolarmente nel settore della imposizione sul reddito, suggerisce e per certi aspetti impone di rivedere alcuni punti sull'ordinamento, intervenendo non semplicemente all'interno dei principi e criteri direttivi fissati dalla

legge delega, ma con più ampie e sostanziali correzioni.

Il più cospicuo episodio di tale revisione legislativa, che in questo primo anno e mezzo dall'entrata in vigore delle nuove imposte dirette ha già conosciuto minori e non sempre razionali interventi, come in occasione dei provvedimenti fiscali dall'estate 1974, è rappresentato dal presente disegno di legge n. 2170, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.

Il provvedimento contiene una serie di disposizioni di notevole rilievo, che possono ricondursi a quattro gruppi principali.

Un primo gruppo di norme concerne modificazioni di carattere per così dire strutturale, che comportano, cioè, la revisione di alcuni principi impositivi stabiliti dalla originaria legge-delega. Le modificazioni riguardano, in particolare, l'importante materia del trattamento fiscale dei redditi del nucleo familiare, cioè la cosiddetta questione del « cumulo dei redditi », (artt. da 1 a 7 e art. 20); e un diverso regime fiscale per le obbligazioni (art. 10).

Un secondo gruppo di disposizioni provvede all'adeguamento degli elementi variabili del sistema tributario al mutato potere di acquisto della moneta. Si tratta, in particolare, di una diversa disciplina delle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 8) e dell'ILOR (art. 9), di una nuova tabella delle aliquote (art. 15), della rivalutazione per conguaglio monetario dei valori patrimoniali delle imprese (artt. da 16 a 20), di una nuova tabella delle aliquote dell'imposta sulle successioni (art. 22).

Un terzo gruppo di disposizioni tocca la materia procedurale, fissando nuovi termini per l'iscrizione a ruolo delle imposte sul reddito (art. 11) e per gli accertamenti relativi ai tributi soppressi (art. 13), e introducendo versamenti da parte dei contribuenti, da effettuarsi contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 12).

Un quarto gruppo di disposizioni, infine, tutte contenute nell'articolo 23, stabilisce incentivi di carattere retributivo al personale dell'Amministrazione finanziaria. Queste ultime disposizioni si collocano in un ambito diverso, non rientrando tra quelle che com-

portano modificazioni alla disciplina dei tributi: esse hanno piuttosto un carattere strumentale e toccano un aspetto particolarmente delicato e controverso della complessa vicenda legata all'attuazione della riforma tributaria.

2. — La prima e maggiore questione, tra quelle affrontate dal disegno di legge al nostro esame nel novero delle disposizioni che comportano revisione dei principi impositivi, è quella della determinazione dell'imponibile del nucleo familiare, nel caso in cui più appartenenti al nucleo familiare, in particolare i coniugi, siano titolari di redditi.

La questione ha, come è noto, richiamato l'attenzione delle forze politiche e sindacali e dell'opinione pubblica in genere e su di essa sono state espresse contrastanti valutazioni. Si può osservare che l'interesse per il problema era stato assai minore al momento dell'elaborazione in sede parlamentare del provvedimento che sarebbe poi divenuto la legge di delegazione legislativa 9 ottobre 1971, n. 825. In quella sede scarse erano state le obiezioni di principio e l'attenzione del Parlamento fu essenzialmente rivolta alla fissazione di un limite o « tetto », al di sotto del quale non dovesse operare il cumulo dei redditi familiari; ma ciò più nel quadro di un generale indirizzo volto a salvaguardare le fasce più basse dei redditi, che non per una specifica riserva sul principio in sé del concorso in un unico imponibile dei redditi posseduti dai componenti del nucleo familiare.

L'interesse per il problema divenne, invece, particolarmente acuto quando la riforma dell'imposizione sul reddito cominciò ad essere concretamente applicata. La generalizzazione, accompagnata da un maggiore rigore applicativo, del principio della ritenuta alla fonte soprattutto nel settore del lavoro subordinato, ha posto in forte evidenza la questione della tassazione aggiuntiva che si sarebbe determinata per soggetti, come i lavoratori dipendenti, già sottoposti a imposizione per ritenuta, con la riliquidazione del tributo dopo la dichiarazione dei redditi. È appunto in sede di dichiarazione dei redditi che si perviene alla somma dei

redditi del nucleo familiare, con la conseguente maggiore incidenza determinata dall'effetto della progressività delle aliquote.

Un riflesso immediato del grande interesse suscitato dal problema si ebbe con la presentazione nei due rami del Parlamento di numerose proposte di iniziativa parlamentare, tutte dirette, con la sola eccezione della proposta di legge Tassi (Atti Camera numero 2711), che prevede in ogni caso il principio della tassazione separata, ad introdurre correttivi alla disciplina stabilita dalla legge delega e dal conseguente decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, lasciando sostanzialmente fermo il principio della rilevanza del nucleo familiare nella determinazione dell'imponibile, ma temperandolo con diversi accorgimenti.

Tra le proposte presentate al Senato, la n. 1919 del senatore Colajanni ed altri mantiene il « tetto » dei cinque milioni e lo eleva a otto milioni nel caso del concorso di redditi di lavoro dipendente ed autonomo fino a 3 milioni, prevedendo, inoltre, una detrazione dall'imponibile di 3 milioni quando il reddito complessivo superi gli otto milioni e ad esso concorrano redditi di lavoro per oltre 3 milioni. Il disegno di legge numero 1876 del senatore De Ponti ed altri esclude dal « cumulo » i redditi da lavoro dipendente della moglie e dei figli. Il disegno di legge n. 1942 del senatore Tullia Romagnoli Caretoni prevede la tassazione separata per i redditi di lavoro di ciascun coniuge e stabilisce, per gli altri redditi della famiglia, l'applicazione delle aliquote che scatterebbero per l'intero imponibile comprensivo dei redditi di lavoro.

La questione non poteva non porsi alla considerazione e all'iniziativa legislativa del Governo. Il Ministro delle finanze espose al Parlamento le linee dell'indirizzo governativo, in particolare alla Camera il 3 marzo e al Senato il 22 aprile 1975 in sede di replica alla discussione generale sul bilancio dello Stato. Tale indirizzo si traduce nel presente disegno di legge.

La linea fatta propria dal Governo consiste nella conferma del principio del cumulo dei redditi, più propriamente del concorso alla

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

formazione di un unico imponibile dei redditi posseduti dai componenti del nucleo familiare, principio reso peraltro più rigoroso di quanto non sia nell'attuale disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 597, e nella introduzione di temperamenti impositivi tali da rendere più equa la tassazione dei redditi familiari e da evitare le distorsioni a cui dà luogo l'attuale meccanismo.

Per quanto riguarda la conferma del principio del cumulo, su di esso si sono trovati sostanzialmente concordi le forze politiche più rappresentative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Si tratta, difendendo il principio della tassazione congiunta dei redditi familiari, di salvaguardare la progressività dell'imposizione sui redditi, esplicitamente richiamata dal secondo comma dell'articolo 53 della Costituzione, evitando che la tassazione separata di elementi reddituali che determinano insieme la complessiva posizione contributiva del nucleo familiare porti ad eludere l'incidenza dell'imposizione progressiva. Il disegno di legge governativo, sotto questo profilo, rafforza e rende più coerente la disciplina stabilita in forma meno rigorosa e meno propria dai decreti delegati di attuazione della riforma.

Sembra opportuno ricordare che il principio del cumulo dei redditi venne per la prima volta introdotto nel nostro ordinamento dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo dell'imposta complementare e fu successivamente confermato dall'articolo 131 del Testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 1958. L'imposta complementare rappresentava, sia pure con la limitata funzione di tributo di chiusura in un sistema fondato prevalentemente su imposte reali, l'antecedente diretto dell'attuale imposta unica di carattere personale.

La legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, riaffermando il principio, non ne trasse però tutte le conseguenze sul piano sostanziale e su quello procedurale. In effetti, soltanto il marito è formalmente considerato soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. È pur vero che un'altra disposi-

zione contenuta non nel decreto istitutivo del tributo ma nel decreto sulla riscossione (art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), sancisce la responsabilità solidale della moglie insieme al marito per il pagamento dell'imposta iscritta a nome di quest'ultimo, venendo in tal modo ad associare i coniugi nella titolarità del rapporto tributario di fronte al fisco. Ma si tratta palesemente di una norma incidentale e perciò insufficiente rispetto a un principio che, una volta scelto come istituto di diritto tributario, esige ben più rigorosa applicazione.

A tale più coerente definizione e applicazione mirano appunto i primi articoli del disegno di legge, in modo particolare gli articoli 1, 5, 6 e 7.

L'articolo 1 prevede espressamente l'applicazione dell'imposta sul reddito complessivo dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, e il concorso alla formazione del reddito complessivo dei redditi propri di ciascuno e di quelli dei figli minori conviventi, a entrambi imputati.

L'articolo 5 stabilisce per i coniugi l'obbligo di presentazione della dichiarazione unica dei redditi propri e di quelli ad essi imputati, sottoscritta da ciascuno per la parte concernente i redditi propri e da entrambi per quanto attiene ai redditi dei figli ed al reddito complessivo formato a norma dell'articolo 1. A questo riguardo, un accorgimento di carattere pratico era stato introdotto con la predisposizione del modello n. 740 per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, nel quale è prevista la sottoscrizione della moglie per i propri redditi. Ma nulla era previsto sul piano legislativo dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che regola la materia delle dichiarazioni dei redditi.

L'articolo 7, dopo aver confermato nei primi due commi il principio di obbligazione solidale al pagamento della imposta, prevede espressamente al terzo comma che l'imposta, le soprattasse, le pene pecuniarie e gli interessi siano iscritti a ruolo nei confronti dei coniugi congiuntamente.

Dalle norme citate discende in maniera assai netta l'attribuzione ad entrambi i coniugi

di una eguale posizione giuridica nella comune soggettività del rapporto tributario.

È da rilevare che, in sede di Commissione, con l'approvazione di un nuovo testo dell'articolo 3, è stato modificato il testo del Governo, che prevedeva che le attenuazioni del cumulo fossero effettuate solo sul reddito della moglie. Con la decisione adottata entrambi i coniugi sono stati messi sullo stesso piano, indipendentemente dalla natura dei redditi posseduti da ciascuno di essi.

Per quanto riguarda il concorso alla formazione dell'unico reddito imponibile, comprensivo dei redditi degli altri componenti del nucleo familiare, il disegno di legge stabilisce che i redditi dei figli minori conviventi sono imputati ad entrambi i genitori. Tale norma rappresenta un riflesso delle nuove disposizioni del diritto di famiglia, che attribuiscono ad entrambi i genitori l'usufrutto legale sui beni dei figli. Deriva, invece, dalle norme del codice civile sull'adozione speciale, in base alle quali gli adottati sono equiparati ai figli legittimi, la disposizione che comprende tra i figli, oltre ai figli naturali riconosciuti, gli adottati con adozione speciale. Rimangono esclusi gli adottati in base alle norme sull'adozione ordinaria e gli affiliati.

È da tenere presente che le disposizioni relative al concorso dei redditi dei figli valgono in ogni caso, sia quando è prevista tassazione separata del reddito dei genitori, sia quando è prevista tassazione congiunta o cumulata. Le regole che stabiliscono la tassazione separata o la tassazione congiunta attengono, infatti, unicamente alla determinazione del *quantum* di imposta dovuta, mentre non hanno rilevanza ai fini della imputazione dei redditi dei figli ai genitori.

L'articolo 4 disciplina l'imputazione del reddito dei figli, quando i coniugi siano legalmente ed effettivamente separati e quando il matrimonio sia sciolto per qualsiasi causa: in tali casi il reddito dei figli minori è imputato al soggetto passivo dell'imposta, e cioè al genitore con cui i figli convivono.

Con tale norma e con le altre che si sono prima ricordate, si è determinata una nuova completa disciplina della determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare.

Resta, in tal modo, del tutto superata la disciplina prevista dall'attuale articolo 4 del decreto n. 597, che viene, pertanto, espressamente abrogato con la disposizione del secondo comma dell'articolo 21 del disegno di legge al nostro esame.

Conviene ancora ricordare la disposizione dell'articolo 6, che detta il criterio per stabilire il domicilio fiscale. Come è noto, il nuovo diritto di famiglia prevede che i coniugi non legalmente separati possano anche avere residenze separate. Poichè, d'altra parte, si è in presenza di una unica dichiarazione presentata dai due coniugi, si pone il problema di stabilire quale debba essere il domicilio fiscale nel caso appunto che i coniugi non abbiano la stessa residenza anagrafica. Si è così previsto che, agli effetti della applicazione delle imposte sui redditi, la moglie non legalmente ed effettivamente separata abbia il domicilio fiscale nel comune del domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato, il suo domicilio fiscale è nel comune nella cui anagrafe è iscritta, e in tal caso la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie.

Si è fatto cenno all'adeguamento di varie disposizioni tributarie nella materia considerata alle nuove disposizioni del diritto di famiglia. In realtà, il nuovo diritto di famiglia ha rappresentato un motivo non secondario per la scelta di fondo fatta propria dal disegno di legge governativo, nel mantenere e rendere più coerente il principio della tassazione congiunta, sia pure con temperamenti nel meccanismo impositivo, dei redditi familiari.

Come è noto, il nuovo regime patrimoniale della famiglia si fonda sulla comunione legale quale regime ordinario, avendo il legislatore inteso farne la naturale conseguenza, sul piano patrimoniale, della comunione di vita e di volontà che è alla base dell'istituto familiare. La comunione legale ha per oggetto non solo gli acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, ma anche i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, i proventi dell'attività separata di ciascuno di essi e le aziende gestite da entrambi i coniugi, se costituite dopo

il matrimonio, mentre la comunione concerne gli utili e gli incrementi quando si tratta di aziende appartenenti a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestite da entrambi.

Ne risulta chiaramente una comunione di elementi reddituali, che non si vede come possa considerarsi irrilevante ai fini tributari.

3. Dopo aver visto l'orientamento e i contenuti del disegno di legge sulla questione di principio, si devono ora esaminare i correttivi e le attenuazioni che il disegno di legge introduce sul piano più propriamente impositivo, rispetto all'attuale regime del cumulo dei redditi.

La linea lungo la quale il provvedimento si muove è quella di rimuovere le distorsioni a cui dà luogo l'attuale disciplina e che non poco peso hanno avuto nelle critiche diffuse e largamente condivise alle disposizioni contenute nel decreto n. 597 e successive modificazioni, e di attenuare sensibilmente, almeno sino ad un certo livello di redditi familiari, l'effetto della tassazione congiunta.

Fra le distorsioni ve ne è una prima e minore, che non risale all'originario decreto numero 597 ma è stata introdotta successivamente con il sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259; convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 384. Stabilisce il comma citato che le ulteriori detrazioni di imposta di 36.000 lire e di 4.000 lire per ogni figlio a carico, previste per i redditi di lavoro dipendente non superiori a 4 milioni, si applichino a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare non superi i 4 milioni.

Si tratta di una disposizione che, pur con il migliore intento agevolativo per i redditi minori, aggrava l'effetto di cumulo, penalizzando i redditi complessivi di lavoro dipendente superiori ai 4 milioni, con una tassazione aggiuntiva dopo la presentazione della dichiarazione, dovuta alla perdita delle detrazioni già calcolate e applicate dal datore di lavoro in sede di ritenuta alla fonte.

Si deve a questa circostanza un collaterale aggravio di carattere procedurale, rappresentato dal venir meno dell'esonero dall'obbligo della dichiarazione dei redditi conseguiti nel 1974, per i percettori di redditi di solo lavoro

compresi nella fascia di reddito complessivo fra i 4 e i 5 milioni di lire.

Il disegno di legge elimina questa prima distorsione con il secondo comma dell'articolo 2. Resta fissato che la detrazione fissa di 36.000 lire per ciascun reddito di lavoro dipendente o assimilato non superiore ai 4 milioni, si applicherà indipendentemente dall'ammontare del reddito complessivo del marito e della moglie. A partire dal 1° gennaio 1976, la citata ulteriore detrazione di 36.000 lire sarà applicata a tutti i redditi di lavoro subordinato di qualunque importo.

Una seconda e ben maggiore distorsione viene eliminata dal disegno di legge con le disposizioni che toccano il centro della questione e rappresentano il punto più significativo del provvedimento per la parte che concerne l'imposizione sui redditi familiari.

La distorsione è rappresentata dal « salto » di imposta che si determina a cavallo dell'attuale limite di 5 milioni, ma che si determinerebbe ugualmente a cavallo di limiti più alti, come quelli previsti da alcune delle imposte di legge di iniziativa parlamentare.

È appena il caso di ricordare che il salto di imposta è conseguenza diretta della progressività delle aliquote. Il problema, quando si sia optato per il principio della rilevanza ai fini tributari del reddito complessivo del nucleo familiare, è di introdurre meccanismi correttivi che ristabiliscano una continuità impositiva lungo la scala di valori crescenti di reddito complessivo.

La scelta governativa è caduta su una speciale detrazione di imposta, commisurata in una percentuale del reddito della moglie, e variabile da un minimo capace di annullare il salto di imposta ad un massimo fissato ad un determinato livello.

La Commissione, accettando tale criterio, ha tuttavia ritenuto, coerentemente all'affermata parità di posizione dei coniugi, che la detrazione dovesse essere accordata in relazione al minore tra gli importi dei redditi propri di ciascun coniuge che concorrono alla formazione del reddito complessivo e qualunque sia la natura dei redditi stessi. In concreto, nel testo approvato dalla Commissione viene fissato in 7 milioni, in luogo dei 5 attuali, il limite al di sotto del qua-

le si applica, a partire dal 1° gennaio 1975, la liquidazione separata dell'imposta. Ciò premesso, la detrazione di imposta calcolata in termini percentuali sul minore dei redditi considerati è stabilita nella misura del 12 per cento del primo milione, dell'8 per cento del secondo milione e del 4 per cento della parte oltre i 2 milioni, con il limite massimo di 360.000 lire.

Lo scaglionamento con percentuali diverse si rende necessario per evitare le sperequazioni che, nel caso di percentuale costante, si avrebbero in dipendenza della diversa proporzione in cui il reddito della moglie interviene a formare il reddito complessivo.

È stato in tal modo risolto uno dei punti di maggiore difficoltà tecnica nell'individuazione di un congegno in funzione anticumulo, in presenza di tante combinazioni possibili, a parità di reddito complessivo, di quote ascrivibili al marito e quote ascrivibili alla moglie.

Un punto particolarmente dibattuto della nuova disciplina è quello concernente la decorrenza dei benefici diretti a correggere le distorsioni e ad attenuare l'incidenza impositiva derivante dal « cumulo ». Il disegno di legge governativo dispone come si è visto, che le nuove norme si applichino sui redditi posseduti a partire dal 1° gennaio 1975,

Per i redditi di lavoro prodotti nel 1974 e oggetto di dichiarazione nel 1975, la soluzione adottata dal testo in esame con la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 20, prevede una detrazione di imposta forfettaria, cioè in misura fissa indipendentemente dalle singole situazioni di cumulo, pari a lire 120.000 o al minore importo in cui eventualmente si sia tradotto l'effetto del cumulo, detrazione da far valere in sede di liquidazione dell'imposta dovuta per i redditi del 1975 in base alla dichiarazione del 1976. Si tratta in pratica di un « credito di imposta » riconosciuto al contribuente.

Si può certamente discutere sulla misura del beneficio accordato, che si colloca assai al di sotto dello sgravio stabilito per il regime permanente. D'altro canto non possono essere sottovalutate le ragioni addotte nella relazione governativa, sia per quanto riguarda l'avvenuta chiusura del periodo di im-

sta, sia ancora con riferimento alla necessità di non porre intralci alla formazione dei ruoli, sia infine per i riflessi sul gettito, che rappresentano molto probabilmente la maggiore preoccupazione del Governo e quindi la più vera ragione del limitato beneficio previsto per l'imposta diretta sui redditi del 1974.

Deve peraltro considerarsi che, nell'ambito delle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 20, un ulteriore alleggerimento dell'onere complessivo per l'anno 1975 è stato introdotto dalla Commissione per redditi di lavoro dipendente di minore entità, attraverso l'ampliamento rispettivamente a 5 milioni e a 42.000 lire dei limiti di 4 milioni e 36.000 lire previsti nell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, numero 384.

4. — Sulla base di quanto precede, e sulla scorta degli elementi contenuti nella relazione governativa, della quale è giusto riconoscere la circostanziata ampiezza di analisi e argomentazioni, si possono trarre alcune valutazioni sul merito delle misure proposte nel campo sin qui considerato della tassazione dei redditi familiari.

Appare giusta la riaffermazione del principio dell'unitarietà del nucleo familiare, in particolare con riferimento ai due coniugi, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ciò non soltanto per ragioni di coerenza con la scelta compiuta dal legislatore delegante nel delineare il sistema di una unica imposta personale e progressiva sul reddito delle persone fisiche, ma anche in relazione alla concezione del regime patrimoniale della famiglia affermata nella profonda riforma dell'istituto familiare, recentemente introdotta sotto l'impulso delle forze politiche più sensibili al nuovo che è venuto maturando nell'evoluzione della società civile nel nostro Paese.

Quale possa essere il giudizio sull'insieme della disciplina delineata nel provvedimento al nostro esame, considerata sia nella scelta di principio che la ispira sia nei procedimenti tecnici di correzione e attenuazione impositiva, sembrano sicuramente da respingere soluzioni, per la verità senza molti sosteni-

tori neppure fra i più critici dell'attuale legislazione, fondate sulla irrilevanza del nucleo familiare ai fini della tassazione sul reddito e cioè sulla considerazione dei coniugi come soggetti passivi di imposta del tutto estranei l'uno all'altro.

Meno netto è invece il giudizio sulle scelte di carattere tecnico adottate per correggere l'effetto di cumulo, e sull'entità del beneficio che ne deriva. In linea generale si deve riconoscere che un sistema di correttivi basato su una detrazione di imposta appare preferibile a un sistema legato a deduzioni dall'imponibile. Questa seconda soluzione avvantaggerebbe i redditi più elevati. Tre milioni detratti dall'imponibile complessivo — è la cifra indicata in una delle proposte di iniziativa parlamentare, la n. 1919, Atti del Senato — comportano un beneficio di imposta tanto maggiore quanto maggiore è l'ammontare del reddito complessivo da cui sono detratti, come agevolmente si comprende considerando le più elevate aliquote marginali che colpiscono ad esempio il diciottesimo, diciannovesimo e ventesimo milione nel caso di un reddito complessivo di venti milioni, rispetto alle aliquote sotto cui cadono l'ottavo, il nono e il decimo milione nel caso di un reddito complessivo di dieci milioni.

Rimane da considerare la congruità delle misure proposte ai fini di una consistente attenuazione, in termini di sgravio impositivo, degli effetti aggiuntivi della tassazione cumulata rispetto alla tassazione separata.

Il disegno di legge in esame, sotto questo profilo, sembra ispirarsi a un duplice criterio. Il primo è quello di una graduazione del beneficio accordato, in modo da garantire, accentuandolo piuttosto che attenuandolo, il carattere progressivo dell'imposizione: nessun effetto di cumulo per i nuclei familiari a reddito complessivo più basso, modesto effetto crescente per una fascia intermedia, effetto praticamente pieno per i redditi alti.

Naturalmente è materia opinabile stabilire in che misura i limiti ed i livelli quantitativi previsti dal provvedimento rispondano effettivamente ai requisiti di una equa e democratica imposizione, in rapporto alla situazione concreta offerta dalla distribuzione dei redditi. Il relatore ritiene tuttavia di po-

ter affermare che, in sé considerate e sul presupposto di un soddisfacente grado di adempimento dell'obbligo tributario da parte della generalità dei contribuenti, le disposizioni attenuative previste dal testo governativo e migliorate dalla Commissione rappresentano un apprezzabile sforzo nella direzione giusta, verso cioè una perequazione del carico tributario che tenga adeguatamente conto della realtà dei ceti popolari in senso ampio.

Il vero problema è ancora una volta quello di rendere effettiva la tassazione anche al di là della sfera del lavoro subordinato, che è la sfera dei redditi sicuramente accertabili e la sola, sino a questo momento, su cui abbia inciso e in forma certamente non lieve il nuovo ordinamento tributario. Ma non si può pensare che su di essa venga ancora quasi esclusivamente a cadere l'effetto, sia pure temperato, del cumulo dei redditi familiari. L'accettabilità sociale e politica degli apprezzabili temperamenti proposti dal Governo al regime del cumulo risulta perciò condizionata dalla generalizzazione dello adempimento tributario e dalla intensità dell'impegno posto nel perseguirla, con nuove e più efficaci misure di lotta all'evasione, in vista delle quali si deve dare atto al Governo di aver chiesto alle Camere il potenziamento e la riforma dell'amministrazione finanziaria.

Merita attenzione anche il secondo criterio che traspare dalle disposizioni del disegno di legge. Si tratta di un criterio di gradualità temporale nella previsione del grado di attenuazione degli effetti del cumulo. Esso appare evidente nella successione di due diversi momenti, a cui corrispondono sgravi crescenti.

Da un abbuono forfettario pari a 120.000 lire applicato retroattivamente al periodo di imposta 1974 (la cifra è in verità piuttosto contenuta, ma dalla relazione governativa risulta che essa è stata proposta dalle tre Confederazioni sindacali dei lavoratori in un documento inviato al Governo nell'aprile scorso), si passa al regime previsto per i redditi prodotti nel 1975 con il limite per la tassazione separata fissato a sette milioni.

Se ne deduce un orientamento del Governo volto a correggere via via l'espressione nomi-

nale dell'imposizione in relazione al mutato valore della moneta. È orientamento senza altro da condividere. Ma di ciò si tratterà più avanti, a proposito del secondo gruppo di disposizioni del provvedimento in esame.

5. Rientrano ancora nel primo gruppo di disposizioni, quelle che comportano revisione di principi impositivi previsti dalla legge di delegazione legislativa 9 ottobre 1971, n. 825, le norme di cui all'articolo 10 in materia di trattamento fiscale dei redditi da obbligazioni.

Al riguardo occorre ricordare che l'articolo 9 della legge delega, al numero 3, stabiliva per tali redditi, esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito ed esentati dall'imposta locale sui redditi, l'assoggettamento ad una imposta sostitutiva, mediante ritenuta alla fonte con obbligo di rivalsa, con tre distinte aliquote: del dieci per cento per le obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano il credito a medio e lungo termine, del venti per cento per le obbligazioni emesse da enti e società finanziari e da enti di gestione delle partecipazioni statali, del trenta per cento per le obbligazioni emesse da altri soggetti. Tale principio direttivo venne poi tradotto nella disposizione dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il triplice livello delle aliquote non aveva mancato di suscitare perplessità sin dal momento della discussione parlamentare, sembrando in particolar modo non fondato il diverso trattamento previsto per le obbligazioni emesse dalle società rispetto a quelle emesse dalle finanziarie e dagli enti di gestione delle partecipazioni statali. Veniva, inoltre, richiamato l'effetto distorsivo sul mercato obbligazionario determinato, in presenza di aliquote differenziate dal carattere di acconto della ritenuta previsto quando il percipiente del reddito da obbligazioni è una persona giuridica.

Viene pertanto opportuna la disposizione dell'articolo 10 del disegno di legge in esame, diretta a sopprimere la aliquota del trenta per cento e a comprendere sotto l'aliquota

del venti per cento anche i redditi da obbligazioni emesse da altri soggetti, ferma restando, in considerazione della speciale attività di intermediazione finanziaria da essi svolta, l'aliquota del dieci per cento per le obbligazioni emesse da istituti che esercitano il credito a medio e lungo termine.

La medesima aliquota del 10 per cento è altresì applicata alle obbligazioni convertibili, fino alla data della conversione in azioni e, in ogni caso, per un periodo non inferiore ai primi 5 anni.

6. Il disegno di legge si caratterizza per un secondo gruppo di disposizioni di particolare rilevanza. Si tratta di disposizioni che modificano gli elementi variabili del sistema tributario, come le aliquote e le detrazioni, per correggere gli aggravii di imposta che si sono venuti determinando per effetto della perdita di valore della moneta. È appena il caso di sottolineare che il problema ha assunto aspetti di grande acutezza in una fase di forte inflazione, quale quella di questi ultimi anni.

Conviene ricordare che la legge delega per la riforma tributaria aveva considerato la questione di una periodica revisione degli elementi variabili dell'ordinamento, indicando con norma di carattere programmatico una procedura sostanzialmente simile a quella delle « leggi annuali di finanza », adottate in alcuni paesi stranieri.

L'ultimo comma dell'articolo 18 della legge delega dispone testualmente: « Con legge ordinaria, da approvarsi contestualmente alla legge di bilancio, a partire dal quinto anno di applicazione dei tributi previsti dalla presente legge, saranno stabilite annualmente eventuali variazioni delle aliquote, delle quote esenti e delle altre detrazioni fisse, al fine di un graduale assorbimento delle contribuzioni relative alla sicurezza sociale nel sistema tributario, di un riequilibrio fra imposizione diretta e imposizione indiretta e di un adeguamento periodico delle quote esenti e delle altre detrazioni fisse al mutato valore della moneta ». Non vi è dubbio che la procedura prevista dalla citata disposizione potrà rappresentare un importante elemento per rendere più tempestiva e razionale la mano-

vra del sistema fiscale, anche sotto lo specifico profilo dell'adeguamento dei coefficienti di imposizione al mutato valore della moneta.

Il disegno di legge al nostro esame provvede, intanto, ad un primo, ampio aggiustamento delle aliquote e delle detrazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'adeguamento delle detrazioni fisse è contenuto nell'articolo 8. La Commissione ha ritenuto di migliorare il testo governativo approfondendo l'analisi delle detrazioni ed i limiti del loro aggiornamento e perseguendo altresì fini di semplificazione applicativa. In particolare, l'elevazione a lire 84.000 della detrazione prevista dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, ha avuto lo scopo di stabilire, per tutti i redditi di lavoro dipendente e quale ne sia l'importo, una detrazione univoca, che troverà applicazione dal 1° gennaio 1976 e che, conglobando l'ulteriore detrazione di lire 36.000, istituita nel 1974, eliminerà una fonte di perplessità per i contribuenti ed i sostituti d'imposta.

Al medesimo criterio ci si è ispirati per la definizione delle detrazioni riconosciute per le persone a carico e la cui misura, anche essa opportunamente ritoccata, assume, sempre a partire dal 1976, valore generale per tutti i soggetti d'imposta.

A tale proposito, si è accennato in precedenza alla disciplina che il disegno di legge prevede per il 1975, in base alla quale la ulteriore detrazione è elevata a lire 42.000 e le detrazioni di lire 4.000 per ogni figlio a carico si applicano ai redditi di lavoro subordinato non superiori a 5 milioni, indipendentemente dal reddito complessivo del nucleo familiare. Va altresì ricordato che la elevazione a lire 18.000 per la forfettizzazione degli oneri personali trova applicazione dal 1° gennaio 1975. Rispetto alla situazione attuale si giunge in tal modo alla soluzione prevista per il 1976 attraverso una disciplina intermedia valida per il solo anno 1975.

L'articolo 8 provvede inoltre a concretare un nuovo sistema di riduzione dei redditi imponibili derivanti da indennità di fine ser-

vizio e assoggettati a tassazione separata. A parte l'adeguamento a lire 100.000 della riduzione spettante per ogni anno e frazione di anno preso a base per la commisurazione dell'indennità di anzianità, è stato previsto un abbattimento dell'imponibile variabile secondo l'entità dell'indennità percepita e precisamente del 50 per cento se questa non supera i 10 milioni, del 30 per cento se supera i 10 ma non i 20 milioni, del 20 per cento se è superiore a 20 ma non a 50. Naturalmente, è stato introdotto l'accorgimento tecnico necessario ad evitare, per i redditi che oltrepassino di poco i limiti indicati, un eccessivo aggravio dell'imposizione.

L'articolo 15, al secondo comma, contiene le nuove disposizioni in materia di aliquote. Alla tabella allegata al decreto n. 597 è sostituita la nuova, che si caratterizza per uno slittamento degli scaglioni, con un effetto di attenuazione del carico impositivo dimostrato graficamente con la comparazione della nuova e dell'attuale curva del tasso medio effettivo netto e del tasso marginale sugli scaglioni di reddito, nel diagramma allegato alla relazione governativa. Da tale diagramma si ricava che, a livello di 3 milioni di reddito netto imponibile, nel caso di un contribuente con unico reddito di lavoro subordinato, con moglie senza reddito e due figli a carico, si avrà un carico tributario complessivo del 4,03 per cento, in luogo del 6,50 attuale; per un reddito di 4 milioni si avrà il 6,27 contro l'8,87 per cento; per un reddito di 4 milioni si avrà il 6,27 contro l'8,87 per cento; per un reddito di 5 milioni l'8,22 contro il 10,90 per cento; per un reddito di 6 milioni il 10 contro il 12,75 per cento; per un reddito di 8 milioni il 13,20 contro il 16,06 per cento; per un reddito di 10 milioni il 15,76 contro il 18,85 per cento. Le modificazioni proposte comportano un'attenuazione di imposta più sensibile in termini percentuali per le fasce più basse di reddito e progressivamente meno avvertibile per le fasce più alte.

La relazione governativa fa presente che un complesso di esigenze — di bilancio, di ordine economico e tecnico, applicative dei tributi — comporta che la revisione delle ali-

quote può avvenire solo a decorrere dal 1976. In effetti, sarebbe stato auspicabile una decorrenza a partire dal 1° gennaio 1975, tenuto conto dell'eccezionale tasso di inflazione che si è verificato nel corso del 1974 e che si è aggiunto a quello accumulato a partire dal 1971, cioè dal momento in cui venne fissata l'attuale tabella delle aliquote. Si deve sottolineare che nel frattempo si è avuto il combinato effetto negativo, in termini di aggravio fiscale, dello slittamento dei redditi nominali verso scaglioni contraddistinti da aliquote più elevate e del minore effetto reale delle detrazioni fisse. La questione è complessa, nè d'altra parte è possibile isolare taluni limiti obiettivi posti dalla condizione generale del bilancio dello Stato.

Sempre nel campo dei provvedimenti diretti a compensare l'influenza negativa del fattore monetario, va ricordata l'elevazione, stabilita dall'articolo 22 del provvedimento in esame, da 20 a 30 milioni del limite al di sotto del quale non si applicano le aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto, ai fini della imposta sulle successioni e donazioni.

Tra le disposizioni di questo gruppo, particolare attenzione merita l'articolo 9, che stabilisce i nuovi livelli delle deduzioni dei redditi agrari, d'impresa e di lavoro autonomo ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Va ricordato che l'originaria formulazione dell'articolo prevedeva specificamente l'integrale esclusione dei redditi di lavoro autonomo dall'ambito di applicazione della ILOR.

La Commissione tuttavia, non ha ritenuto di poter condividere in pieno tale orientamento, che avrebbe comportato il totale abbandono di ogni considerazione circa le diverse modalità di produzione e di valutazione, ai fini dell'imposizione diretta, tra redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo.

E ciò non tanto per l'affermata difficile accertabilità dei redditi professionali, che non giustificerebbe certamente una surrettizia compensazione con qualche forma di tassazione aggiuntiva, quanto per l'obiettivo considerazione della diversa natura dei redditi considerati, non essendovi dubbio che la

attività professionale, pur fondandosi in modo determinante sulla componente lavoro, presenta caratteristiche strutturali tali da non poterla equiparare, puramente e semplicemente, all'attività lavorativa dipendente. Del resto, tale diversità strutturale emerge chiaramente dalla stessa disciplina per la determinazione dei due tipi di reddito: non va infatti dimenticato che mentre il reddito di lavoro dipendente soggiace all'imposizione personale nello stesso ammontare in cui è percepito, il reddito di lavoro autonomo postula il ricorso ad un procedimento estimativo, che tenga nel debito conto la dinamica di formazione del reddito stesso e l'incidenza presentata dai costi e dagli immobilizzi per la sua produzione.

Ciò premesso, la Commissione si è tuttavia data carico dei motivi di fondo che sorreggevano la proposta governativa, ed ha ritenuto che una congrua rivalutazione della componente lavoro ai fini della speciale deduzione prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, costituisca un'adeguata soluzione alle esigenze rappresentate; ed invece, l'elevazione a 6 milioni del minimo annuale previsto per tale detrazione comporta la non imponibilità ai fini dell'ILOR dei redditi fino a 6 milioni di lire, mentre la contestuale elevazione della detrazione massima a 12 milioni determina un deciso, graduale miglioramento per i redditi di importo superiore.

Attraverso tale sistema si sono altresì evitate sperequazioni tra i soggetti che fruiscono delle detrazioni indicate: va infatti ricordato che, mentre la detrazione per i redditi di lavoro autonomo è concessa senza alcuna condizione, per i redditi agrari ed i redditi d'impresa essa spetta solo a condizione che il contribuente presti la propria opera nell'impresa e che tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente.

7. — Ugualmente ispirate all'intento di temperare l'incidenza negativa del fattore monetario, questa volta nel settore delle imprese, sono le disposizioni contenute negli articoli da 16 a 20, che prevedono e disciplinano la

così detta « rivalutazione per conguaglio monetario ». La relazione governativa dedica a tali disposizioni un commento assai approfondito, al quale non è possibile non rinviare per una più puntuale comprensione delle soluzioni adottate dal disegno di legge. Sinteticamente si può osservare che il problema di una rettifica analitica, per tener conto del fattore monetario, di alcune fondamentali poste del conto patrimoniale, assume grande rilevanza sotto molteplici aspetti: da quello che attiene all'idoneità della contabilità di impresa a esprimere l'effettivo risultato economico, a quello che concerne la determinazione dell'utile e, quindi, la distribuzione del dividendo, a quelli più generali che riguardano la tutela dell'integrità patrimoniale delle imprese e lo stesso controllo dell'economia del Paese per quanto riguarda i flussi reali di investimenti produttivi.

La materia è regolabile con interventi legislativi specifici, tali da toccare sia la disciplina di diritto civile che quella di diritto tributario. Si tratta, in sostanza, rinunciando a una più complessa disciplina permanente della cosiddetta « contabilità di inflazione », di seguire la linea segnata dalla legge 11 febbraio 1952, n. 74, che costituisce un importante momento lungo una direttrice volta ad intenti di organicità e coerenza in una materia che in precedenza aveva registrato episodi legislativi occasionali e meno rigorosi. Naturalmente, si tratta anche di trovare migliori e più rigorose soluzioni tecniche per garantire alle imprese la possibilità di adeguare i valori patrimoniali di un certo numero di importanti categorie di beni. La disciplina prevista nel disegno di legge tocca anzitutto l'aspetto civilistico, stabilendo la deroga alla disciplina prevista dall'articolo 2425 del codice civile, che detta i criteri di valutazione da seguire relativamente agli elementi dell'attivo del conto patrimoniale. Viene fissato, anzitutto, l'ambito di applicazione della rivalutazione: essa è consentita per gli immobilizzi, i brevetti, le azioni e le partecipazioni non azionarie, mentre sono esclusi dalla rivalutazione i beni monetari espressi in lire, i valori monetari espressi in valuta estera e il magazzino, con una scelta per quest'ultimo che tiene conto dei dati forniti dall'esperien-

za acquisita nella citata legge 11 febbraio 1952 n. 74.

Viene quindi fissato il limite temporale, cioè la data di acquisto entro la quale le rivalutazione è consentita: il termine prescelto è il 31 dicembre 1973, nel senso che possono essere rivalutati i beni acquistati prima di tale data. Si tratta di una scelta ispirata a rigore, essendosi ritenuto di escludere dalla possibilità di rivalutazione i beni acquistati negli ultimi periodi in cui più accentuata è stata la tensione inflazionistica.

La disciplina prevista dal provvedimento affronta ancora la questione dei coefficienti di rivalutazione. Fermo restando il principio che la rivalutazione non può essere eseguita al di là dell'effettivo valore attuale del bene, il disegno di legge prevede per le società di capitale e le altre persone giuridiche l'opzione fra due diversi metodi. Il primo comporta la rivalutazione di ciascun singolo bene mediante l'applicazione del coefficiente 1,2 elevato a 1,3 per i beni acquistati nell'esercizio chiuso nell'anno 1972 e ad 1,4 per quelli acquistati in precedenti esercizi.

Il secondo sistema consente la rivalutazione per un ammontare massimo, per tutto il complesso dei beni che vengono rivalutati, pari al 50 per cento del capitale proprio della società o ente alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1971 o, se inferiore, al capitale emergente alla data di chiusura dell'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita. Per le imprese aventi forme giuridiche diverse dalle società di capitale e dalle altre persone giuridiche, il secondo metodo non è ovviamente applicabile, mancando il termine di riferimento rappresentato dal capitale proprio. Esse possono, quindi, applicare soltanto la rivalutazione di ciascun singolo bene mediante l'applicazione dei previsti coefficienti. Tenuto conto delle motivazioni sopra esposte e per ovvi motivi di equità, la Commissione ha ritenuto di ampliare la sfera dei destinatari del provvedimento estendendolo anche a quei soggetti che, non essendo tenuti alla redazione del prospetto e della situazione patrimoniale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1974, n. 689, non avrebbero potuto disporre del supporto documentale richie-

sto per poter eseguire la rivalutazione. Per tali soggetti, il quinto comma dell'articolo 19 prevede ora la possibilità, redigendo i necessari documenti contabili e fiscali entro il 31 marzo 1976, di avvalersi del provvedimento di rivalutazione monetaria.

La relazione governativa chiarisce le ragioni che hanno indotto a fissare i coefficienti di rivalutazione a un livello inferiore a quello che esprime la perdita di valore della moneta prodottasi dopo la data di riferimento, cioè dopo il 31 dicembre 1973. Merita particolare rilievo la considerazione che lo acquisto dei beni, ai quali il provvedimento rende applicabile la rivalutazione, è avvenuto in molti casi con il ricorso all'indebitamento e che l'indebitamento porta le imprese a fruire dei vantaggi derivanti dalla restituzione del debito in moneta avente un valore reale inferiore a quello del momento di acquisto del bene.

La disciplina introdotta dal disegno di legge in esame stabilisce, infine, sempre sotto il profilo civilistico, che le plusvalenze risultanti dalla rivalutazione dei beni dovranno rimanere vincolate al patrimonio del soggetto, venendo ad acquisire natura sostanzialmente analoga a quella del capitale sociale. Al riguardo, l'articolo 17 detta norme particolari, in materia di accantonamento dei saldi attivi di rivalutazione monetaria, di limiti alla distribuzione di utili ai soci in caso di perdite e di attribuzione ai soci dei saldi attivi monetari.

Per quanto riguarda gli effetti tributari della rivalutazione, viene fissato il principio fondamentale che i saldi risultanti dalla rivalutazione non costituiscono elementi reddituali.

Sempre nell'ambito dei provvedimenti riguardanti le imprese, in sede di Commissione è stato introdotto l'articolo 21-bis, che, completando la disciplina relativa alla determinazione del reddito delle imprese minori contenuta nell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, consente la deduzione degli oneri e spese documentate e riconosce, a fronte di tutti gli altri costi ed oneri privi di specifica documentazione, una deduzione forfettaria pari all'1 per cento dell'ammontare lordo dei ricavi.

8. — Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 del disegno di legge possono essere collocate in un terzo raggruppamento di norme aventi in comune il carattere di disposizioni procedurali, che non incidono sul *quantum* dell'obbligazione tributaria, ma ne coinvolgono essenzialmente gli aspetti applicativi, sotto il profilo della riscossione e dei limiti temporali fissati per l'accertamento da parte degli uffici. In particolare gli articoli 11 e 12 riguardano l'iscrizione a ruolo e la nuova forma di pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulla base della dichiarazione annuale.

L'articolo 12 delinea infatti un nuovo interessante regime per il pagamento dell'imposta, il cui significato non si circoscrive nella sfera di un semplice accorgimento tecnico, ma tocca un aspetto di perequazione espressamente previsto dalla legge delega ma sinora non attuato. La legge delega prevedeva, al numero 7 dell'articolo 10, ai fini di una perequazione tra i contribuenti tassati nel corso del periodo di imposta mediamente ritenuta alla fonte e i contribuenti tassati a consuntivo dopo la dichiarazione dei redditi, l'applicazione di abbuoni e di interessi rispettivamente per le fattispecie di pagamento anticipato del tributo (ritenuta alla fonte) e di pagamento posticipato dopo la dichiarazione (riscossione mediante ruolo).

Il nuovo regime — alla cui definizione la Commissione ha recato il proprio contributo — prevede che l'imposta sul reddito delle persone fisiche deve essere versata dal contribuente entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Viene in tal modo ulteriormente avvicinato al momento della produzione del reddito quello del pagamento del relativo tributo, in piena aderenza con le linee direttive della legge di delega. Si viene così anche ad armonizzare il termine di pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con quello del versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Coerentemente con questo orientamento viene previsto che, in caso di omesso versamento del tributo entro il termine prescritto, sono dovuti gli interessi e le soprattasse ai sensi degli articoli 9 e 92, primo comma, prima parte, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Particolari norme sono poi dettate per il versamento dell'imposta, rendendone agevole per il contribuente l'esecuzione e riducendo in misura apprezzabile per l'Erario il costo della riscossione.

Correlativamente alle modificazioni approvate dalla Commissione all'articolo 12 è stato formulato un nuovo testo dell'articolo 11.

Con il primo comma di tale articolo si stabilisce che l'imposta sul reddito delle persone fisiche non versata nel termine della presentazione della dichiarazione, l'imposta locale sui redditi determinabili catastalmente a quella sui redditi agrari — e cioè per quella categoria di redditi per i quali la determinazione del relativo tributo richiede l'esame della dichiarazione del contribuente — vengono iscritte a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

La modificazione introdotta tiene conto dei tempi tecnici necessari per l'espletamento della procedura di iscrizione a ruolo.

Il secondo comma dell'articolo in esame contiene, invece, una disposizione di carattere transitorio prevedendo che l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi determinabili catastalmente a sono essere iscritte a ruolo entro il 31 dicembre 1976. La norma è intesa ad accordare agli uffici — le cui gravi difficoltà sono ormai troppo note — di provvedere agli adempimenti necessari con un congruo margine di tempo.

Il terzo comma dell'articolo 11, che tra l'altro abroga la norma del decreto 602 sugli accenti di imposta, si collega alla nuova normativa sul versamento dei tributi dovuti sui redditi dichiarati.

In sostanza il contribuente si servirà di una azienda di credito, ponendo in essere un tipico rapporto di delegazione di pagamento. L'azienda di credito delegata dal contribuente ad estinguere il suo debito, non si configura come incaricata della riscossione dell'imposta, ma semplicemente si sostituisce, come è opportunamente chiarito nella relazione governativa, al contribuente

nel pagamento della stessa. Il contribuente a sua volta riceverà dall'azienda di credito apposito documento attestante l'ordine di pagamento. Tale documento verrà allegato alla dichiarazione dei redditi.

Gli articoli 13 e 13-bis completano la serie delle disposizioni di carattere procedurale.

L'articolo 13 proroga al 31 dicembre 1977 i termini per l'azione di rettifica e accertamento da parte degli uffici relativamente ai redditi soggetti ai tributi soppressi. Alla stessa data sono prorogati i termini per l'iscrizione a ruolo delle imposte dovute a seguito della presentazione delle domande di condono.

Si tratta di disposizioni rese necessarie per obiettive ragioni di giustizia tributaria e giustificate sul piano amministrativo dalla particolare situazione di lavoro arretrato e di insufficienza operativa in cui si è venuta a trovare l'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

L'articolo 13-bis è diretto ad avviare a normalizzare le scadenze dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e di ogni altro tributo o entrata erariale amministrati dagli uffici del registro. Come è noto, per effetto delle proroghe stabilite con precedenti provvedimenti legislativi, con il prossimo 31 dicembre vengono a scadere tutti i termini relativi alle dette materie la cui naturale scadenza sarebbe avvenuta a far tempo dal 1972.

Tutti questi termini vengono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976. Si prevede poi che i termini che, nella medesima materia, sono in corso e che scadranno dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976 restano sospesi per un anno. Con questa nuova disposizione si consentirà agli uffici finanziari di definire tutti gli adempimenti necessari con sufficiente margine di tempo.

Infine il disegno di legge prevede misure ed incentivi di carattere economico a favore del personale finanziario strettamente connessi alle attività lavorative dei singoli dipendenti. È prevista l'autorizzazione al personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici ad effettuare maggiori prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo

individuale di 45 ore mensili elevabili a 60 ore mensili per gli addetti agli uffici periferici delle imposte dirette e delle tasse, nonché per il personale dei ruoli per i servizi di meccanografia.

Inoltre uno specifico incentivo è poi previsto per stimolare l'assidua presenza in servizio del personale; è stabilito infatti, che a tutti i dipendenti sia corrisposto, sempre fino al 30 giugno 1977, per ogni giorno di effettivo servizio la somma di lire 1.100. Ancora: un ulteriore importo di lire 750, 700, 650, 500 verrà inoltre corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario prestato al personale con parametri retributivi rispettivamente dal 100 al 190, dal 213 al 260, dal 297 al 307, dal 370 al 530 nonché di lire 500 per il personale delle carriere direttive con qualifiche ad esaurimento e con qualifiche dirigenziali.

Prima di concludere la sua esposizione il relatore deve dare atto che la Commissione ha ritenuto assorbite dall'illustrato disegno di legge tutte le proposte che erano al suo esame, ognuna delle quali riguardava alcuni aspetti dei diversi problemi che in modo più completo ed organico il disegno di legge allegato ha approntato e risolto.

Deve inoltre rendersi interprete della esigenza avvertita dalla Commissione circa una revisione delle norme delegate relative all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi. Per talune categorie di contribuenti per i quali l'obbligo tributario viene interamente assolto attraverso le ritenute alla fonte operate al momento della percezione del reddito, come i pensionati privi di altri redditi, i lavoratori dipendenti in genere che non hanno altre fonti di reddito, si appalesa privo di una regolare giustificazione l'obbligo della dichiarazione anche nella più attenuata forma del certificato sostitutivo. L'eliminazione di tale adempimento var-

rebbe peraltro a sollevare gli uffici finanziari dall'acquisizione ed esame di documenti di nessuna sostanziale rilevanza.

Gli affidamenti dati al riguardo dal Ministro delle finanze rendono la Commissione fiduciosa che il problema prospettato troverà in tempi brevi adeguata soddisfacente soluzione.

Onorevoli senatori, nel raccomandare l'approvazione del disegno di legge al nostro esame, il relatore ritiene doveroso sottolineare ancora una volta l'importanza delle norme in esso contenute che vanno da una maggiore perequazione del carico tributario ad una più agile e moderna normativa della riscossione dei tributi; dall'adeguamento degli elementi variabili del sistema tributario agli incentivi di carattere retributivo al personale dell'Amministrazione finanziaria. Il Governo e per esso in particolare il Ministro per le finanze, al quale va il ringraziamento del relatore per la disponibilità dimostrata in ogni momento nel recepire le istanze e le proposte della Commissione, hanno risposto in modo aperto e concreto alle richieste che sono venute dal mondo del lavoro, dai lavoratori dipendenti, autonomi e dagli imprenditori.

Si può dire che con questa serie di provvedimenti ci si avvia veramente verso la riforma del sistema fiscale, auspicabile per tutta una serie di considerazioni che non è il caso di ripetere; credo basti ricordare quanto è stato scritto in questi giorni su un autorevole quotidiano: « Uno Stato quando non riesce a far funzionare con un dignitoso margine di giustizia il fisco non può sperare nel futuro: la crisi del fisco, insegna la storia a cominciare dal basso impero, ha sempre preceduto la crisi politica ed istituzionale ».

CIPPELLINI, *relatore*

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

9 luglio 1975

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge n. 2170, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

Relativamente agli altri provvedimenti indicati in titolo [nn. 1876, 1919, 1942] la Commissione ha deliberato di esprimersi in senso ad essi favorevole per le parti attinenti alla stessa materia regolata nel disegno di legge n. 2170 e alla condizione che le conseguenze finanziarie di tali provvedimenti coincidano con quelle previste dal suddetto provvedimento di iniziativa governativa.

CARON

17 settembre 1975

La Commissione bilancio e programmazione economica ha riesaminato il disegno di legge [n. 1511] e comunica di esprimersi in senso ad esso favorevole per le parti attinenti alla stessa materia regolata nel disegno di legge n. 2170 e alla condizione che le conseguenze finanziarie coincidano con quelle previste dal suddetto disegno di legge governativo.

A proposito di questo, la Commissione richiama l'attenzione della Commissione di merito sul fatto che, essendo stato presentato il bilancio per il 1976, occorre indicare una copertura per la minore entrata che da esso dovesse derivare.

Il precedente parere sul disegno di legge n. 2170 era stato infatti espresso sulla base del fatto che la minore entrata avrebbe inciso su un bilancio futuro.

COLELLA

**DISEGNO DI LEGGE N. 2170**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

Nei confronti dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati l'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applica sul reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'articolo 10 del detto decreto, formato dai redditi propri di ciascuno, compresi quelli imputati ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto, e da quelli, ad entrambi imputati, dei figli minori conviventi, compresi gli adottati secondo le norme del libro primo, titolo VIII, capo III del codice civile e i figli naturali riconosciuti, di entrambi o di uno solo di essi. Non concorrono a formare il reddito complessivo i redditi di cui agli articoli 3, secondo comma, e 12 del predetto decreto.

## Art. 2.

Se il reddito complessivo lordo dei coniugi, comprensivo dei redditi ad essi imputati a norma dell'articolo precedente, è inferiore a sei milioni, l'imposta è commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio di ciascuno dei coniugi e su quello di ciascuno dei figli, al netto degli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, riferibili ad ognuno di essi e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto si operano sull'imposta complessiva.

È abrogato l'articolo 4, sesto comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

Se il reddito complessivo lordo dei coniugi, comprensivo dei redditi ad essi imputati a norma dell'articolo precedente, non è superiore ai sette milioni, l'imposta è commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio di ciascuno dei coniugi e su quello di ciascuno dei figli, al netto degli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, riferibili ad ognuno di essi e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto si operano sull'imposta complessiva.

*Identico.*

Sono altresì soppresse all'ultimo comma dell'articolo 4 citato nel precedente comma le parole da: « e semprechè » fino a: « non superi lire 4 milioni annue ».

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

Se il reddito complessivo dei coniugi supera il limite di cui al primo comma dell'articolo precedente e alla sua formazione concorrono redditi propri del marito di ammontare non inferiore a tre milioni di lire e redditi di lavoro dipendente o autonomo della moglie, si applica all'imposta determinata a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, una ulteriore detrazione in misura pari al dodici per cento del primo milione, all'otto per cento del secondo milione, al quattro per cento dell'ulteriore ammontare dei redditi di lavoro della moglie. La detrazione non può in alcun caso superare le trecentomila lire.

La detrazione di cui al comma precedente è ridotta alla metà se l'ammontare dei redditi propri del marito è inferiore a tre milioni ma non inferiore a due milioni di lire, e a un terzo se è inferiore a due milioni ma non inferiore ad un milione di lire.

Art. 4.

Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 1 ai fini della determinazione del reddito complessivo sono imputati al soggetto passivo, oltre ai redditi propri, i redditi dei figli minori conviventi, compresi gli adottati secondo le norme del libro primo, titolo VIII, capo III, del codice civile e i figli naturali riconosciuti.

Se il reddito complessivo lordo, comprensivo dei redditi imputati al soggetto passivo ai sensi del precedente comma, è inferiore al limite indicato nell'articolo 2, primo comma, si applicano le disposizioni ivi contenute.

Art. 5.

I coniugi non legalmente ed effettivamente separati devono presentare una dichiarazio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Se il reddito complessivo lordo dei coniugi, comprensivo dei redditi ad essi imputati a norma dell'articolo 1, supera il limite di cui al primo comma dell'articolo precedente, si applica all'imposta determinata a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, una ulteriore detrazione, in ragione del dodici per cento del primo milione, dell'otto per cento del secondo milione e del quattro per cento del residuo ammontare, commisurata al minore tra gli importi complessivi dei redditi propri di ciascun coniuge al lordo delle deduzioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La detrazione non può in alcun caso superare le trecentosessantamila lire.

**Soppresso.**

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

ne unica dei propri redditi e di quelli ad essi imputati.

La dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun coniuge per la parte relativa ai redditi propri e da entrambi per le parti relative ai redditi ad essi imputati ed al reddito complessivo formato a norma dell'articolo 1. La dichiarazione sottoscritta da uno solo è valida, salvo l'applicazione al coniuge che non ha sottoscritto delle sanzioni per omessa dichiarazione previste nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Per l'inosservanza delle disposizioni del primo comma si applica nei confronti dei coniugi la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione.

## Art. 6.

Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi la moglie non legalmente ed effettivamente separata ha il domicilio fiscale nel comune di domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato il suo domicilio fiscale è nel comune nella cui anagrafe è iscritta. In tal caso la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie.

## Art. 7.

I coniugi non legalmente ed effettivamente separati sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta a norma degli articoli 1 e 2, primo comma, nonché delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi, salvo quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 5.

Sono del pari solidalmente obbligati i figli i cui redditi a norma degli articoli 1 e 4 sono stati imputati ai coniugi o ad altro soggetto.

L'imposta, le soprattasse, le pene pecuniarie e gli interessi sono iscritti a ruolo nei confronti dei coniugi congiuntamente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun coniuge per la parte relativa ai redditi propri e da entrambi per le parti relative ai redditi ad essi imputati ed al reddito complessivo formato a norma dell'articolo 1. La dichiarazione sottoscritta da uno solo è valida per chi l'ha sottoscritta salvo l'applicazione al coniuge che non ha sottoscritto delle sanzioni per omessa dichiarazione previste nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*Identico.*

## Art. 6.

*Identico.*

## Art. 7.

I coniugi non legalmente ed effettivamente separati sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta a norma degli articoli 1 e 2, primo comma, nonché delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi, salvo quanto previsto nel secondo periodo del secondo comma dell'articolo 5.

*Identico.**Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

## Art. 8.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i limiti di lire sei milioni e quaranta milioni indicati nel primo e secondo comma dell'articolo 14 sono elevati, rispettivamente, a lire dieci milioni e cinquanta milioni e l'importo di lire cinquantamila indicati nel primo comma dello stesso articolo è elevato a lire centomila;

b) le detrazioni indicate nel numero 3) del primo comma dell'articolo 15 sono stabilite nella seguente misura:

per una persona . . . .	L.	11.000
per due persone . . . .	»	23.000
per tre persone . . . .	»	37.000
per quattro persone . . . .	»	51.000
per cinque persone . . . .	»	85.000
per sei persone . . . .	»	124.000
per sette persone . . . .	»	178.000
per otto persone . . . .	»	282.000
per ogni persona oltre le otto . . . . .	»	124.000

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## Art. 8.

*Identico:*

a) il primo e secondo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:

« L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera e) dell'articolo 12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposti da soggetti diversi, è ridotto del cinquanta per cento se l'ammontare medesimo non supera i dieci milioni di lire, del trenta per cento se è superiore a dieci ma non a venti milioni, del venti per cento se è superiore a venti ma non a cinquanta milioni e in ogni caso, successivamente alla predetta riduzione in quanto spettante, di lire centomila per ogni anno o frazione di anno preso a base per la commisurazione dell'indennità di anzianità.

Se l'ammontare complessivo dei redditi di cui al precedente comma è superiore a dieci milioni, a venti milioni o a cinquanta milioni, l'imposta è ridotta nella misura necessaria per evitare che il reddito residuo scenda al di sotto della cifra risultante dall'applicazione dell'imposta su un ammontare, rispettivamente, di dieci milioni, di venti milioni o di cinquanta milioni ».

b) le detrazioni indicate nel numero 3) del primo comma dell'articolo 15 sono stabilite nella seguente misura:

per una persona . . . .	L.	14.000
per due persone . . . .	«	29.000
per tre persone . . . .	«	46.000
per quattro persone . . . .	«	63.000
per cinque persone . . . .	«	100.000
per sei persone . . . .	«	142.000
per sette persone . . . .	«	199.000
per otto persone . . . .	«	306.000
per ogni persona oltre le otto . . . . .	«	124.000

(Segue: *Testo del Governo*)

c) l'importo di lire settemila indicato nel secondo comma dell'articolo 15 è elevato a lire undicimila;

d) l'importo di lire trentaseimila indicato alla lettera a) del primo comma dell'articolo 16 è elevato a lire settantaduemila e gli importi di lire quarantottomila e trentaseimila indicati nel terzo comma dello stesso articolo sono elevati, rispettivamente, a lire ottantaquattromila e settantaduemila.

Art. 9.

Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, i redditi di lavoro autonomo di cui agli articoli 49 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) l'importo di lire settemila indicato nel secondo comma dell'articolo 15 è elevato a lire quattordicimila;

d) l'importo di lire trentaseimila indicato alla lettera a) e l'importo di lire dodicimila indicato alla lettera b) del primo comma dell'articolo 16 sono elevati a lire ottantaquattromila ed a lire diciottomila; gli importi di lire quarantottomila e trentaseimila indicati nel terzo comma dello stesso articolo sono elevati rispettivamente a lire ottantaquattromila e settantaduemila;

e) il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa di una o più persone, il cui ammontare non superi lire quattromilionicinquecentomila per persona, si detraggono dall'imposta, per ciascuna di dette persone, le stesse somme indicate nel comma precedente. Il contribuente ha facoltà di optare per la deduzione, nell'effettiva misura, delle spese di produzione dal reddito d'impresa e degli oneri di cui all'articolo 10 dal reddito complessivo »;

f) al terzo comma dell'articolo 48 le parole « dodicimila » e quindicimila » sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: « diciottomila » e « ventitremila ».

Art. 9.

Al secondo periodo del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, le parole « duemilioni e cinquecentomila » e « sette milioni e cinquecentomila » sono rispettivamente sostituite da « sei milioni » e « dodici milioni ».

Art. 10.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

tembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli simili devono operare una ritenuta, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per le obbligazioni e titoli simili emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine e nel venti per cento per quelli emessi da altri soggetti. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli simili esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

« Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli simili devono operare una ritenuta, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per le obbligazioni e i titoli simili emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine e nel venti per cento per quelli emessi da altri soggetti. Per le obbligazioni convertibili l'aliquota è del dieci per cento fino alla data di conversione in azioni e in ogni caso per un periodo non superiore ai primi cinque anni. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli simili esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è abrogato.

#### Art. 11.

Nella determinazione del reddito imponibile delle società che hanno emesso azioni di risparmio i dividendi attribuiti alle azioni stesse sono deducibili fino alla concorrenza dell'ammontare corrispondente alla percentuale stabilita dal primo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, aumentata, se del caso, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

#### Art. 12.

Al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per i finanziamenti fatti mediante aperture di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 11.

L'iscrizione nei ruoli dell'imposta dovuta sui redditi dichiarati deve effettuarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione.

Per l'iscrizione nei ruoli dell'imposta dovuta sui redditi dichiarati negli anni 1975, 1976, 1977, il termine di cui al comma precedente è stabilito al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Sono abrogati gli articoli 4 e 100-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60.

Art. 12.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale è riscuotibile in quattro rate ed è maggiorata in sede di iscrizione a ruolo dell'interesse del 5 per cento per ogni semestre intero o frazione di semestre a partire dal giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione e fino a quello della scadenza dell'ultima rata del ruolo.

È in facoltà del contribuente di effettuare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione il pagamento totale o parziale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che risulta dovuta in base alla dichiarazione senza le maggiorazioni di cui al comma precedente sull'importo pagato. Il pagamento deve effettuarsi alla Tesoreria dello Stato mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido ».

Art. 13.

L'iscrizione nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non versata nel termine stabilito nel primo comma del successivo articolo e dell'imposta locale sui redditi non determinabili catastalmente e sui redditi agrari deve effettuarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute per l'anno 1974 possono essere iscritte nei ruoli entro il 31 dicembre 1976.

Sono abrogati gli articoli 4, 17, primo comma e 100-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60.

Art. 14.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione deve essere corrisposta nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

Il pagamento deve effettuarsi alla Tesoreria dello Stato mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento attestante: a) la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo; b) l'impegno ad effettuare il pagamento alla Tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega alle

(Segue: *Testo del Governo*)

modificazioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento attestante: a) la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo; b) l'impegno ad effettuare il pagamento alla Tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega alle aziende di credito per il pagamento dell'imposta è irrevocabile.

Le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, le modalità per il rilascio del documento stesso ed i relativi controlli anche sull'esecuzione dei pagamenti in Tesoreria sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Dall'imposta determinata dall'Ufficio sulla base della dichiarazione si scomputa, ai fini dell'iscrizione a ruolo, l'imposta pagata ai sensi del secondo comma che risulta dal documento rilasciato dall'azienda di credito allegato alla dichiarazione. Se l'imposta pagata risultante dal documento è superiore a quella dovuta il contribuente ha diritto al rimborso della eccedenza.

All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato alla Tesoreria dello Stato, con un minimo di lire cinquecento, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.

## Art. 13.

I termini previsti nell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, sono prorogati al 31 dicembre 1977.

Alla stessa data sono prorogati i termini per l'accertamento in materia di imposte dirette che scadono al 31 dicembre 1975, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della legge sulle imposte dirette approvato con decre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

aziende di credito per il pagamento dell'imposta è irrevocabile.

*Identico.**Identico.**Identico.*

In caso di omesso versamento dell'imposta nel termine stabilito nel primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92, primo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

## Art. 15.

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

to del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, nonchè i termini per la iscrizione a ruolo delle imposte e delle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili definiti a sensi degli articoli da 1 a 5 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.

Art. 14.

L'imposta determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per gli arretrati delle pensioni è ridotta delle detrazioni di cui al n. 1 del primo comma dell'articolo 15 e al terzo comma dell'articolo 16 dello stesso decreto nella misura in cui i percipienti non ne abbiano fruito per ciascuno degli anni cui gli arretrati stessi si riferiscono.

Per gli arretrati delle pensioni di cui al comma precedente relativi agli anni 1974 e 1975 si tiene conto anche della detrazione prevista nel secondo comma dell'articolo 4

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

I termini di prescrizione e decadenza prorogati al 31 dicembre 1975 dal decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1974, n. 350, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976.

Sono sospesi per un anno i termini di prescrizione e decadenza in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e scadenti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1976 in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi le Commissioni tributarie, nonchè alle impugnazioni delle decisioni di dette Commissioni.

La disposizione del precedente comma si applica altresì in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di entrate del demanio, del tesoro e delle aziende speciali nonchè di tutte le altre entrate, anche di carattere non tributario la cui riscossione è demandata agli uffici del registro.

Art. 17.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

Art. 15.

Il limite indicato nell'articolo 2, primo comma, è elevato a lire sette milioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi posseduti a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Con la decorrenza di cui al precedente comma la tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 16.

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1, 3 e 5 del medesimo articolo 2425 e le azioni, acquistati entro il 31 dicembre 1971.

La rivalutazione può essere eseguita, a scelta del soggetto, secondo una delle seguenti modalità:

a) per un ammontare massimo, per ciascun bene, della differenza tra il prezzo di costo o di acquisto e il prezzo medesimo moltiplicato con il coefficiente 1,4. In caso di rivalutazione di beni soggetti ad ammortamento devono essere contemporaneamente rivalutati con il coefficiente 1,4 gli ammortamenti risultanti dal bilancio;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

**Soppresso.**

A decorrere dal 1° gennaio 1976 la tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 19.

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1, 3 e 5 del medesimo articolo 2425 e le azioni, acquistati entro il 31 dicembre 1973.

La rivalutazione può essere eseguita, a scelta del soggetto, secondo una delle seguenti modalità:

a) per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto e il prezzo medesimo moltiplicato con il coefficiente 1,2 elevato ad 1,3 per i beni acquistati nell'esercizio chiuso nell'anno 1972 e ad 1,4 per quelli acquistati in precedenti esercizi. In caso di rivalutazione di beni soggetti ad ammortamento devono essere contemporaneamente rivalutati con lo stesso coefficiente gli ammortamenti risultanti dal bilancio. Per i beni già rivaluta-

(Segue: *Testo del Governo*)

b) per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, della differenza tra l'ammontare del capitale proprio della società o dell'ente e l'ammontare medesimo alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1971 moltiplicato con il coefficiente 1,5. Per capitale proprio si intendono il capitale, o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, e le riserve che risultano dal bilancio o dal rendiconto.

La rivalutazione non può in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nella impresa, nonchè ai valori correnti e alle quotazioni di borsa. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione dei beni e attestare che la rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi.

La rivalutazione può essere eseguita nell'inventario e nel bilancio relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o ai primi due esercizi successivi.

Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione vienè eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo o di acquisto dei beni rivalutati.

Art. 17.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi dell'articolo precedente devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla pre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ti per conguaglio monetario a norma di precedenti leggi speciali si assume come prezzo di costo o di acquisto quello iscritto in bilancio per effetto della rivalutazione stessa;

b) per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, pari al cinquanta per cento del capitale proprio della società o dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1971 o, se inferiore, al capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione. Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o rendiconto, del capitale versato, o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, e delle riserve, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività, diminuito delle perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo.

*Identico.*

La rivalutazione può essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai due esercizi successivi; se effettuata con le modalità di cui alla lettera b) del secondo comma deve essere eseguita in una sola volta.

*Identico.*

Art. 20.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

sente legge, che, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con la osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente. Per la riduzione si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 2446 del codice civile.

Art. 18.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Le azioni o quote gratuite, e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote possedute, che derivano dalla imputazione a capitale dei saldi attivi, non costituiscono reddito imponibile per il socio o partecipante. Se le azioni o le quote appartengono ad un'impresa commerciale, ad una società in nome collettivo o in accomandita semplice, ad una società a queste equiparata o ad un soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, si applica il quarto comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Se anteriormente al 31 dicembre 1981 i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 18 o mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti costituiscono reddito a tutti gli effetti, sia per la società o l'ente che per i soci o partecipanti, nel periodo d'imposta in cui la attribuzione è deliberata. Si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione al capitale dei saldi attivi abbiano per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formato con l'imputazione dei saldi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

*Identico.*

*Identico.*

Se anteriormente al 31 dicembre 1986 i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 20 o mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti costituiscono reddito a tutti gli effetti, sia per la società o l'ente che per i soci o partecipanti, nel periodo d'imposta in cui l'attribuzione è deliberata. Si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione al capitale dei saldi attivi abbiano per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formato con l'imputazione dei saldi.

(Segue: *Testo del Governo*)

## Art. 19.

Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti indicati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, diversi da quelli indicati all'articolo 16 della presente legge, possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e di eventuali altre norme di legge e di statuto, rivalutare i beni indicati ai nn. 1), 3) e 5) del medesimo articolo 2425 e relativi all'attività commerciale esercitata, che dal prospetto di cui al successivo secondo comma risultano acquistati entro il 31 dicembre 1971, per un ammontare massimo, per ciascun bene, della differenza tra il prezzo di costo o di acquisto e il prezzo medesimo moltiplicato con il coefficiente 1,4. In caso di rivalutazione di beni soggetti ad ammortamento, devono essere contemporaneamente rivalutati con il coefficiente 1,4 gli ammortamenti risultanti dal bilancio. In nessun caso la rivalutazione può superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva e alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonchè ai valori correnti.

La rivalutazione non può essere eseguita dai soggetti che non abbiano provveduto, nel termine stabilito, alla redazione del prospetto e alla presentazione della situazione patrimoniale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.

La rivalutazione può essere eseguita nell'inventario e nel bilancio relativi al periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge o ai primi due periodi d'imposta successivi. Nell'inventario devono essere indicati anche il prezzo di costo o di acquisto dei beni rivalutati.

I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## Art. 22.

Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali possono rivalutare, osservando le disposizioni del secondo comma, lettera a), e del terzo e quarto comma dell'articolo 19, i beni indicati nel medesimo articolo 19, relativi all'attività commerciale esercitata, che dal prospetto di cui al successivo secondo comma risultano acquistati entro il 31 dicembre 1973.

*Identico.**Identico.**Identico.*

I soggetti indicati nel primo comma che ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, non erano tenuti alla redazione del

(Segue: *Testo del Governo*)

## Art. 20.

Se il reddito complessivo lordo del soggetto nell'anno 1974 ha superato il limite previsto nell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, ed alla sua formazione hanno concorso redditi di lavoro dipendente o autonomo della moglie imputati al soggetto stesso a norma della lettera *a*) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compete a valere sull'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulla base della dichiarazione relativa all'anno 1975 un credito d'imposta di lire centomila o del minore importo che risulta iscritto a ruolo per l'anno 1974.

## Art. 21.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 e degli articoli 9 e 12 hanno effetto a decorrere

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

prospetto previsto nell'articolo 1 del medesimo decreto possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo purchè provvedano, entro il 31 marzo 1976, alla redazione del prospetto secondo le disposizioni del predetto decreto con riferimento alle attività e passività esistenti al 1° gennaio 1975 e presentino all'ufficio delle imposte in allegato alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1975 la situazione patrimoniale risultante dal prospetto redatta a norma dell'articolo 13 del suindicato decreto.

I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei beni ammortizzabili. L'inventario deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi.

## Art. 23.

Se il reddito complessivo lordo del soggetto nell'anno 1974 ha superato il limite previsto nell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, ed alla sua formazione hanno concorso redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa della moglie imputati al soggetto stesso a norma della lettera *a*) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compete a valere sull'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulla base della dichiarazione relativa all'anno 1975 un credito d'imposta di lire centoventimila o del minore importo che risulta iscritto a ruolo per l'anno 1974.

Per l'anno 1975 il limite di lire quattro milioni e la detrazione di lire 36.000 previsti nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, sono elevati, rispettivamente, a lire cinque milioni ed a lire 42.000.

## Art. 24.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 e degli articoli 9 e 14 nonchè la disposizione

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

dal 1° gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Con effetto dalla medesima data sono abrogati gli articoli 4 e 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Le disposizioni dell'articolo 8 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Con effetto dalla medesima data è abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

La disposizione dell'articolo 10 si applica alle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

I rinvii all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed i riferimenti contenuti nello stesso decreto e nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 600 e 602, a disposizioni concernenti redditi cumulati con quelli di altri soggetti o assoggettati a tassazione separata devono intendersi fatti rispettivamente agli articoli 1 e 4 e all'articolo 2 della presente legge.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi a norma del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, si provvederà a integrare e coordinare le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597, 599, 600 e 602, con le disposizioni contenute nella presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'articolo 8, lettera *d*), relativa alla elevazione a lire diciottomila della detrazione di cui all'articolo 16, primo comma, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

*Identico.**Identico.**Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

I sostituti di imposta sui redditi corrisposti al personale dipendente dovranno procedere all'applicazione delle aliquote di imposta di cui alla tabella allegata alla presente legge e delle maggiori detrazioni previste nell'articolo 8 non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvederanno ad eseguire eventuali conguagli a partire dal periodo di paga immediatamente successivo.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 23 e la disposizione dell'articolo 8, lettera *d*) relativa all'elevazione a lire diciottomila della detrazione di cui all'articolo 16, primo comma, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applicano, per l'anno 1975, mediante conguaglio da effettuarsi a fine di anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 25.

Il punto n. 12 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« 12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nella misura forfettaria dell'1 per cento dell'ammontare lordo dei ricavi ».

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

## Art. 22.

La tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituita dalla seguente:

## IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

*Aliquote e percentuali per scaglioni*

VALORE IMPONIBILE (scaglioni, in milioni di lire)		a) Aliquote sul valore globale dell'asse eredi- tario netto	b) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni		
			Fratelli e so- relle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 1	fino a 2	—	—	—	3
» 2	» 3,5	—	—	3	4
» 3,5	» 5	—	3	4	6
» 5	» 15	—	5	7	10
» 15	» 30	—	8	11	15
» 30	» 50	3	9	12	17
» 50	» 100	5	11	15	20
» 100	» 175	8	12	17	22
» 175	» 250	11	14	19	24
» 250	» 350	15	15	20	25
» 350	» 500	19	16	21	26
» 500	» 700	23	17	22	27
» 700	» 1.000	27	18	23	28
» 1.000		31	19	24	29

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26.

*Identico..*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 23.

Per far fronte ad effettive, indilazionabili esigenze di servizio fino al 30 giugno 1977, il personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze è autorizzato, in deroga alle vigenti norme anche relative ai limiti individuali e di spesa e salvo maggiori limiti stabiliti da altre disposizioni di legge, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo individuale complessivo di 60 ore mensili, elevabili a 90 per quello in servizio presso le amministrazioni periferiche delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari nonchè per il personale dei ruoli per i servizi meccanografici. Al personale di cui al secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in servizio presso il Ministero delle finanze, può essere corrisposto un compenso per lavoro straordinario, nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 60.

Allo scopo di stimolare l'operosità ed il rendimento e di premiare le maggiori prestazioni rese è consentita, a decorrere dal 1° giugno 1975 e fino al 30 giugno 1977, in deroga alle disposizioni vigenti, la corresponsione in favore dei dipendenti di cui al precedente comma di un importo pari a lire 1.000 per ogni giorno di effettivo servizio.

La misura dell'importo di cui al secondo comma è aumentata, per ogni ora di servizio effettivamente prestato in eccedenza all'orario normale di lavoro di lire 350, 300 e 200, rispettivamente per il personale con parametri retributivi dal 100 al 190, dal 210 al 260 e dal 297 al 307. A tali fini, sono computabili anche le ore di servizio relative alle prestazioni nell'interesse del commercio, rese fuori del normale orario di lavoro dal personale in servizio presso l'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, quando tali prestazioni sono retribuite in base ai normali compensi per lavoro straordinario.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 27.

Per far fronte ad effettive, indilazionabili esigenze di servizio fino al 30 giugno 1977, il personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze è autorizzato, in deroga alle vigenti norme anche relative ai limiti individuali e di spesa e salvo maggiori limiti stabiliti da altre disposizioni di legge, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo individuale complessivo di 45 ore mensili, elevabili a 60 per quello in servizio presso le amministrazioni periferiche delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari nonchè per il personale dei ruoli per i servizi meccanografici. Al personale di cui al secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in servizio presso il Ministero delle finanze, può essere corrisposto un compenso per lavoro straordinario nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 45.

Allo scopo di stimolare l'operosità ed il rendimento e di premiare le maggiori prestazioni rese è consentita, a decorrere dal 1° giugno 1975 e fino al 31 dicembre 1977, in deroga alle disposizioni vigenti, la corresponsione in favore dei dipendenti di cui al precedente comma di un importo pari a lire 1.100 per ogni giorno di effettivo servizio.

La misura dell'importo di cui al secondo comma è aumentata, per ogni ora di servizio effettivamente prestata in eccedenza all'orario di lavoro, di lire 750, 700, 650 e 500 rispettivamente per il personale con parametri retributivi dal 100 al 190, dal 213 al 260, dal 297 al 307, dal 370 al 530, nonchè di lire 500 per il personale delle carriere direttive con qualifiche ad esaurimento e con qualifiche dinanzi. A tali fini, sono computabili anche le ore di servizio relative alle prestazioni nell'interesse del commercio, rese fuori del normale orario di lavoro dal personale in servizio presso l'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, quan-

(Segue: *Testo del Governo*)

La disposizione del precedente comma non si applica al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

## Art. 24.

La previsione del capitolo n. 1026 dello stato di previsione delle entrate statali per l'anno finanziario 1975 è elevata da lire 800.000.000.000 a lire 821.305.000.000, in relazione alle maggiori entrate realizzate attinenti alle ritenute di imposta applicate sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari e postali.

In correlazione a tale maggiore entrata, lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, iscritto al capitolo n. 6856 (Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso), è aumentato di lire 21.305.000.000.

All'onere di lire 21.305.000.000 derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 23 per l'anno finanziario 1975, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

do tali prestazioni sono retribuite in base ai normali compensi per lavoro straordinario.

*Identico.*

## Art. 28.

Le disposizioni delle leggi 4 agosto 1975, numeri 389 e 397, si applicano anche in deroga alle norme della legge 22 luglio 1975, n. 382.

## Art. 29.

*Identico.**Identico.*

All'onere di lire 21.305.000.000 derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 27 per l'anno finanziario 1975, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

*Identico.*

## Art. 30.

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

## TABELLA

IMPOSTA SUL REDDITO  
DELLE PERSONE FISICHE*Aliquote percentuali  
per scaglioni di reddito*

Reddito (scaglione in milioni di lire)	Aliquota %
—	—
fino a 3 . . . . .	10
oltre 3 fino a 4 . . . . .	13
» 4 » 5 . . . . .	16
» 5 » 6 . . . . .	19
» 6 » 7,5 . . . . .	22
» 7,5 » 9 . . . . .	25
» 9 » 11 . . . . .	27
» 11 » 13 . . . . .	29
» 13 » 15 . . . . .	31
» 15 » 17 . . . . .	32
» 17 » 19 . . . . .	33
» 19 » 22 . . . . .	34
» 22 » 25 . . . . .	35
» 25 » 30 . . . . .	36
» 30 » 35 . . . . .	38
» 35 » 40 . . . . .	40
» 40 » 50 . . . . .	42
» 50 » 60 . . . . .	44
» 60 » 80 . . . . .	46
» 80 » 100 . . . . .	48
» 100 » 125 . . . . .	50
» 125 » 150 . . . . .	52
» 150 » 175 . . . . .	54
» 175 » 200 . . . . .	56
» 200 » 250 . . . . .	58
» 250 » 300 . . . . .	60
» 300 » 350 . . . . .	62
» 350 » 400 . . . . .	64
» 400 » 450 . . . . .	66
» 450 » 500 . . . . .	68
» 500 » 550 . . . . .	70
» 550 . . . . .	72

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## TABELLA

IMPOSTA SUL REDDITO  
DELLE PERSONE FISICHE*Aliquote percentuali  
per scaglioni di reddito**Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE n. 1511**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BORSARI ED ALTRI

**Art. 1.***(Determinazione dell'imposta - Cumulo dei redditi)*

L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« L'imposta è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'articolo 10, le aliquote crescenti per scaglioni di reddito indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Se il reddito complessivo lordo, comprensivo di redditi imputati al contribuente a norma delle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 4, è inferiore a cinque milioni di lire, l'imposta è commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio del contribuente e su quello di ciascun familiare, al netto degli oneri di cui all'articolo 10 riferibili a ciascuno di essi, e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 spettano a ciascuno di essi e si operano sull'imposta complessiva ».

**Art. 2.***(Detrazioni soggettive dall'imposta)*

All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono apportate le seguenti modifiche:

Il numero 2 è così sostituito:

« 2) lire 36.000 per il coniuge a carico. La detrazione compete al marito e alla moglie soggetti d'imposta quando il marito sia inabile o disoccupato ».

È aggiunto il seguente n. 4:

« 4) per i lavoratori dipendenti e autonomi il cui reddito annuo non superi i 5 milioni di lire, si detraggono le seguenti somme in relazione al numero delle persone a carico:

per 1 persona . . .	L.	20.000
» 2 persone . . .	»	40.000

per 3 persone . . .	L.	60.000
» 4 » . . .	»	80.000
» 5 » . . .	»	100.000
» 6 » . . .	»	120.000
» 7 » . . .	»	160.000
» 8 » . . .	»	260.000
per ogni persona oltre le 8 . . . . .	»	130.000

In mancanza del coniuge, la detrazione di cui al numero 2) si applica per il primo dei figli a carico in aggiunta a quella di lire 20.000 ».

**Art. 3.***(Altre detrazioni)*

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di lavoro dipendente di una o più persone, per ciascuna di esse si detraggono dall'imposta:

*a)* lire 36.000, rapportate al periodo di lavoro nell'anno, a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito;

*b)* lire 12.000 a fronte degli oneri indicati nell'articolo 10, con facoltà del contribuente in sede di dichiarazione annuale di chiederne invece la deduzione dal reddito complessivo nell'effettiva misura e ferma restando, in ogni caso, la deduzione dall'imposta locale sui redditi.

Se i redditi di lavoro dipendente non superano, per ciascuna persona, la somma di lire 5 milioni annue, le detrazioni del primo comma sono nella misura seguente:

per la lettera *a)* lire 108.000;

per la lettera *b)* lire 42.000, se il soggetto è residente nel Comune sede del luogo di lavoro, o lire 64.000, se residente in altro Comune.

Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa di una o più persone, il cui ammontare lordo non supera 4 milioni di lire per persona, si detraggono dall'imposta, per ciascuna di dette persone,

le somme indicate nel secondo comma. Il contribuente ha facoltà di optare per la deduzione, nell'effettiva misura, delle spese di produzione del reddito di impresa e degli oneri di cui all'articolo 10 dal reddito complessivo.

Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi da pensione di una o più persone, per ciascuna di esse si detrae dall'imposta la somma di lire 96.000, non cumulabili con le detrazioni previste nei commi precedenti.

Per le pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, non superiori a lire 4 milioni annui, la detrazione è elevata a lire 159.000. Il contribuente ha tuttavia facoltà di optare per la deduzione dal reddito complessivo degli oneri di cui all'articolo 10 nella loro effettiva misura, nel qual caso la detrazione dall'importo compete nella minor misura di lire 84.000 o 147.000 per persona, rapportata al periodo di pensione.

Le detrazioni previste dai commi precedenti competono in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 ed anche nella ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 11.

Le detrazioni e i limiti di reddito annui saranno variate ogni biennio con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, conformemente al variare dell'indice ISTAT del costo della vita ».

#### Art. 4.

##### (Esenzioni)

Le pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale non superiori a lire 1.950.000 annue sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

#### Art. 5.

##### (Imprese minori)

I numeri 2), 9) e 12) dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono sostituiti dai seguenti:

« 2) costo unitario dei beni di cui agli articoli 68 e 69 non superiore a lire due milioni;

9) spese per illuminazione, per energia motrice, per telefono e per acqua;

12) sei per cento dell'ammontare dei ricavi a titolo di deduzione forfettaria di ogni altro costo ».

#### Art. 6.

##### (Aliquote)

Alla tabella delle aliquote allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono aggiunte le seguenti parole:

« Quando l'imposta sui redditi di lavoro dipendente viene ritenuta alla fonte, le aliquote sono ridotte del 10 per cento ».

#### Art. 7.

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno 1974 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in conseguenza dell'aumento del monte salari.

**DISEGNO DI LEGGE n. 1876**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DE PONTI ED ALTRI

---

*Articolo unico.*

All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, viene aggiunto il seguente comma:

« I redditi altrui derivanti da lavoro dipendente sono in ogni caso sottoposti a tassazione separata ».

**DISEGNO DI LEGGE n. 1919**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COLAJANNI ED ALTRI

## Art. 1.

All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai soli effetti del cumulo fiscale previsto per la determinazione finale dell'imposta sui redditi delle persone fisiche:

a) la parte del reddito complessivo lordo della famiglia formata da redditi da lavoro, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, viene ridotta di tre milioni, qualora essa risulti superiore agli otto milioni;

b) la parte del reddito complessivo lordo della famiglia formata da redditi da lavoro, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, viene ridotta alla quota, esente da cumulo, di cinque milioni, qualora sia compresa tra i cinque e gli otto milioni.

Restano comunque ferme le imposte pagate sui redditi singolarmente considerati, fatti salvi i diritti alle restituzioni di imposta derivanti dalle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 e fatti salvi tutti gli altri oneri deducibili in base alla legge ».

## Art. 2.

La norma di cui all'articolo 1 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* e si applica anche ai redditi maturati nel corso del 1974.

**DISEGNO DI LEGGE n. 1942**

D'INIZIATIVA

DEL SENATORE ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Quando alla formazione del reddito complessivo lordo concorrono redditi di lavoro dipendente od autonomo del contribuente o dei soggetti i cui redditi gli sono imputati a norma delle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 4, dall'imposta determinata a norma del comma precedente si detrae l'imposta corrispondente al cumulo di tali redditi di lavoro. Per questi ultimi l'imposta è commisurata separatamente sull'ammontare complessivo del reddito di lavoro dipendente od autonomo proprio del contribuente e di ciascun familiare, al netto degli oneri di cui all'articolo 10 riferibili a ciascuno di essi. Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 si operano sull'imposta complessiva »